

ATENEIO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM

Norme per gli Esami

Approvate dal Rettore con il Decreto 01/2022 del 16 maggio 2022, udito il Consiglio Direttivo il 2 maggio 2022, ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento Generale dell'Ateneo.

Entrano in vigore il **1° ottobre 2022** sostituendo le norme precedenti in materia.



Norme per gli Esami

Approvate dal Rettore udito il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento Generale dell'Ateneo.

Entrano in vigore il 1° ottobre 2022 sostituendo le norme precedenti in materia.

Premessa

Tra i vari fattori che contribuiscono a stabilire la valutazione finale di un corso hanno un rilievo particolare le prove conclusive dei singoli corsi. Le presenti Norme si riferiscono a tali prove conclusive dei singoli corsi.

Art. 1. I requisiti dello studente per essere ammesso alla prova di un corso sono (cfr. Stat. Gen., art. 50,§3):

- 1.° l'iscrizione all'anno accademico in corso, come studente ordinario, oppure "fuori corso", oppure ospite, oppure straordinario in itinere;
- 2.° la frequenza alle lezioni secondo quanto stabilito dal rispettivo Ordinamento degli Studi o dalle indicazioni specifiche del relativo percorso formativo;
- 3.° l'adempimento delle richieste accademiche del docente;
- 4.° l'iscrizione all'esame, ove non specificato altrimenti;
- 5.° l'adempimento dei requisiti economico-amministrativi e segretariali.

Art. 2. § 1. Le prove d'esame per i singoli corsi si svolgono in modalità scritta (che può essere manoscritta o in formato elettronico), orale, in forma di *elaboratum*.

§ 2. Il Decano o Direttore può disporre che gli esami orali siano svolti abitualmente davanti a una commissione di due o più docenti. Allo stesso modo può disporre che le prove scritte o gli elaborati siano verificati da un secondo correttore oltre al docente del corso.

Art. 3. Le prove si tengono nella lingua in cui è stato seguito il corso. D'accordo con i docenti esaminatori, gli studenti possono scegliere di sostenere le prove nelle lingue riconosciute come ufficiali dall'Ateneo: latino, italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese.

Art. 4. La prova d'esame orale dei singoli corsi da 3 a 5 ECTS ha una durata di circa 10 minuti. Per i corsi con un numero di ECTS maggiore di 5, la prova orale ha una durata di circa 15 minuti. Gli esami scritti hanno durata pari a 2 ore.

Art. 5. I percorsi formativi terminano soltanto con il superamento degli esami di tutte le materie previste dal *curriculum*. Tale condizione è indispensabile per ottenere il titolo accademico corrispondente. Non saranno ammessi alla prova finale gli studenti il cui *curriculum* accademico sia incompleto.

Art. 6. § 1. I voti si esprimono nei verbali degli esami con i numeri dall'1 al 10 e, se necessario, con un numero decimale.

§ 2. A seconda della particolarità di alcuni percorsi formativi, per esempio quando esistono accordi con altre istituzioni, i voti possono essere espressi in altro modo consono.

§ 3. Un esame si considera superato con un voto uguale o superiore a 6, o equivalente.

§ 4. Le prove o i percorsi che non prevedono un voto, quando superate sono registrate con l'apposita indicazione di "superato".

Art. 7. § 1. Per il grado accademico, il certificato attesterà i voti sia in numero che in qualifica, secondo la seguente scala di valori:

0,0 - 5,9 *non probatus*

6,0 - 6,5 *probatus*

6,6 - 7,5 *bene probatus*

7,6 - 8,5 *cum laude probatus*

8,6 - 9,5 *magna cum laude probatus*

9,6 - 10 *summa cum laude probatus*

§ 2. Per gli altri titoli o altri percorsi formativi, il certificato attesterà i voti senza la qualifica.

Art. 8. § 1. Nel corso dell'anno accademico, sono previste tre sessioni di esami: due ordinarie, al termine di ogni semestre e una di recupero.

§ 2. Gli studenti che non hanno superato o sostenuto un esame possono iscriversi in qualsiasi sessione ordinaria dove sia stato programmato come esame di fine semestre. Nella sessione di recupero è possibile iscriversi a qualsiasi esame. Gli esami di fine ciclo possono essere sostenuti in qualunque sessione.

§ 3. La richiesta di sostenere una prova d'esame in date diverse da quelle previste dalle sessioni ordinarie e di recupero (esame fuori sessione), dovrà essere presentata al Decano o Direttore che valuterà se concedere o meno tale possibilità.

§ 4. Gli studenti iscritti regolarmente all'ultimo anno di ogni ciclo, che non siano fuori corso, potranno recuperare gli esami nell'ultima sessione ordinaria di esami, prima di presentare gli esami finali, senza aggravii economici.

Art. 9. È obbligatoria l'iscrizione a ogni tipo di esame: orale, scritto o per mezzo di elaborato.

Art. 10. In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato dai relativi calendari, si perde il diritto di partecipare alla sessione di esami. Allo studente che faccia richiesta e gli si consenta comunque di iscriversi in ritardo potrà essere richiesto il pagamento di una penalità.

Art. 11. L'iscrizione a un esame può essere revocata fino a due giorni lavorativi prima della data prevista per la prova. Se lo studente non si presenta alla prova d'esame, senza aver revocato l'iscrizione, incorrerà in un blocco amministrativo e sarà soggetto al pagamento di una penalità.

Art. 12. L'accesso all'esame scritto è consentito esclusivamente agli studenti prenotati. Una volta iniziata la prova d'esame scritto non è permesso l'accesso in aula.

Art. 13. Per i corsi e i programmi intensivi il Decano o il Direttore di istituto può stabilire prove d'esame in date diverse da quelle previste dalle sessioni di facoltà, indicandole previamente nel calendario generale.

Art. 14. § 1. Gli esami superati non si possono ripetere. Gli esami non superati si possono ripetere per un massimo di due volte.

§ 2. Se lo studente non supera l'esame nella seconda ripetizione, perde il diritto a sostenerlo. Se si tratta di un corso prescritto, lo studente dovrà ripetere il corso.

§ 3. Lo studente che non dovesse superare la seconda ripetizione dell'esame di un corso opzionale, deve sostituirlo con un altro corso.

§ 4. Gli esami non possono essere ripetuti nella stessa sessione.

Art. 15. Per sostenere la prova di un corso obbligatorio (di base, prescritto, e simili) o per compiere i requisiti accademici di un seminario obbligatorio, lo studente ha un tempo massimo di tre anni dal termine del relativo anno accademico. Passati i tre anni, perde il diritto di sostenere la prova.

Art. 16. Lo studente può sostenere la prova di un corso o di un seminario a scelta o opzionale entro e non oltre la sessione di recupero di esame dell'anno accademico successivo a quello in cui si è tenuto il corso. Passato questo tempo perde il diritto di sostenere la prova.

Art. 17. I voti dei corsi superati saranno visualizzabili nel portale degli studenti. L'Ateneo, in base alle norme di protezione dei dati vigenti, potrà condividere i voti degli studenti che appartengono a un collegio o a una comunità religiosa con il rispettivo Superiore o Rettore.

Art. 18. § 1. Gli studenti che desiderano consultare un loro esame scritto, possono farlo rivolgendosi al Decano, secondo la procedura stabilita, entro e non oltre un mese dalla registrazione del voto dell'esame stesso sul sistema informatico universitario

§ 2. Le Facoltà e Istituti, o gli stessi docenti, possono organizzare alla fine della sessione di esami dei momenti di esposizione comune della correzione delle prove, per aiutare gli studenti nella loro formazione e nella comprensione dei risultati.

Art. 19. L'Ateneo conserva gli esami scritti o i quiz per il mese successivo alla registrazione del voto nel portale. Dopo tale tempo, gli esami possono essere distrutti o cancellati.